Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Martedì, 14 febbraio 1928 - Anno VI — Numero 37

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 516.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1928, n. 129.

Istituzione delle navi scuola per gli ufficiali della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente di dare modo ai diplomati capitani di lungo corso di compiere il tirocinio pratico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per la marina e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata, a cura e sotto il controllo del Ministero delle comunicazioni, la istituzione di un corso pratico a bordo di navi scuola per la integrazione del periodo di tirocinio nautico prescritto pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso.

Art. 2.

L'ammissione ai corsi si effettua mediante concorsi, giusta le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 8, fra i diplomati capitani di lungo corso i quali abbiano raggiunta l'età di 18 anni e non superata quella di 24 alla data di chiusura del concorso e risultino inscritti nelle matricole di un Compartimento del Regno.

. . . .

Art. 3.

Dall'imbarco in qualità di allievi a bordo delle predette navi sono esclusi:

a) coloro che abbiano riportato condanne per le quali, a termini del Codice per la marina mercantile, non può farsi luogo al rilascio della patente di capitano;

b) coloro i quali, anche anteriormente alla entrata in vigore dei decreti-legge 8 febbraio 1923, n. 323, e 26 aprile 1923, n. 999, siano risultati colpevoli dei reati e delle mancanze nei medesimi contemplati anche se in seguito sia intervenuta la riabilitazione o la pena sia stata condonata. Nel caso di amnistia sopravvenuta durante l'istruzione o il giudizio, il Ministro per le comunicazioni deciderà sull'ammissione all'imbarco;

c) coloro ai quali siano state applicate le sanzioni previste dai decreti-legge su accennati e da quello in data 19 aprile 1925, n. 628;

d) gli imputati dei reati e dei fatti contemplati dai suddetti decreti-legge sino a che non sia intervenuta una decisione che definitivamente li liberi dalla imputazione;

e) coloro che non risultino di ineccepibile condotta morale e politica;

f) coloro che da apposita visita sanitaria non risultino esenti da infermità e da difetti incompatibili con l'esercizio delle funzioni di coperta e di capitano di nave.

I requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) saranno richiesti anche per tutte le persone destinate a comporre l'equipaggio delle navi scuola.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di non ammettere ai corsi quegli aspiranti che a suo insindacabile giudizio non abbiano tenuto o non diano affidamento di tenere buona condotta morale e politica.

Art. 4.

Il corso avrà la durata da 12 a 18 mesi, a giudizio del Ministro per le comunicazioni, e si svolgerà durante uno o più viaggi di lungo corso secondo le norme che saranno contemplate nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Alla fine di esso gli allievi saranno sottoposti ad un esame teorico-pratico ad opera di una Commissione nominata dal Ministro per le comunicazioni secondo le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Il candidato dichiarato idoneo avrà diritto a conseguire il certificato di nomina a scrivano di cui agli articoli 66 e 67 del Codice per la marina mercantile.

L'intera frequenza del corso, seguita dal giudizio di idoneità da parte della Commissione predetta, sarà computata agli effetti del conseguimento della patente di capitano di lungo corso per un periodo di effettiva navigazione di mesi 30.

Il certificato della prova lodevolmente compiuta sarà riconosciuto dal Ministero della marina titolo di preferenza per l'ammissione ai corsi per ufficiale di complemento e darà diritto ad una abbreviazione nel tirocinio preliminare prescritto per tale ammissione.

La navigazione compiuta su navi scuola non conferisce alcuno speciale diritto agli allievi dichiarati non idonei.

Art. 5.

L'istruzione e lo svolgimento dei corsi di tirocinio per i capitani della marina mercantile sarà affidato ad una Società anonima costituita e diretta sotto il controllo del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile e regolata da un apposito statuto che dovrà essere approvato dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le corporazioni.

La Società avrà la sua sede sociale in Roma ed avrà un capitale sociale di L. 6,000,000.

Essa provvederà all'acquisto ed alla gestione commerciale delle navi scuola; è vietata l'alienazione delle navi senza il preventivo consenso del Ministro per le comunicazioni.

La Società dovrà contemperare l'organizzazione del corso di tirocinio con lo sfruttamento delle navi in viaggi commerciali in modo che esse ottemperino alla doppia funzione di strumenti di traffico e di scuola per allievi capitani mercantili.

. . . .

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a concorrere per un terzo del capitale sociale alla costituzione della Società; la somma occorrente sarà inscritta nello stato di previsione delle spese del Ministero delle comunicazioni - Marina mercantile - per l'esercizio 1927-28.

Il rimanente del capitale sociale sarà sottoscritto, secondo le norme che saranno determinate dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le corporazioni, per L. 3,800,000 dalle organizzazioni sindacali di imprese di

navigazione e marittime le quali sono autorizzate ad imporre ed esigere dai propri rappresentati un supplemento di contributo con le norme stabilite per la riscossione dei contributi obbligatori, entro i limiti necessari a fare fronte a tale nuovo onere, e per L. 200,000 dalla Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei la quale resta autorizzata a prelevare tale somma dal proprio patrimonio.

Art. 6.

La vita di bordo sarà disciplinata, oltre che dalle disposizioni del Codice per la marina mercantile, dalle norme contenute in apposito regolamento che dovrà essere emanato a cura del Ministro per le comunicazioni.

Gli allievi imbarcati pagheranno una retta che sarà, corso per corso, stabilita dal Ministero delle comunicazioni - Marina mercantile - di concerto con quello delle corporazioni, e dovranno provvedersi a loro spese di tutti gli oggetti di corredo personale e dei libri di testo delle materie teorico-professionali che saranno indicati nel bando di concorso anno per anno.

Per gli orfani degli ufficiali della Regia marina e della Marina mercantile la quota sarà ridotta del 50 per cento. Gli orfani di marittimi di qualunque grado morti in servizio della nave e che si trovino in disagiate condizioni economiche possono essere esonerati, con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, dal pagamento della intera quota.

Art. 7.

L'atto costitutivo della Società e gli atti di gestione sociale nei limiti degli scopi stabiliti dal presente decreto e per dieci anni dall'atto costitutivo della Società saranno esenti dalle tasse sugli affari. Sono però a carico della Società tutte le spese inerenti alla previdenza ed assicurazione sia relativamente al personale che agli allievi imbarcati.

La navigazione compiuta a bordo delle navi scuola è valida agli effetti della Cassa invalidi.

Gli allievi sono però esonerati dal corrispondere la quota di contributo prescritto dalla legge 26 ottobre 1919, n. 996.

Art. 8.

Il Ministro per le comunicazioni, inteso quello per le corporazioni, emanerà un regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 126. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 517.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 132.

Modificazioni alla composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che istituì l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Vista la legge 23 settembre 1920, n. 1365, con la quale venne convalidato, con modificazioni, il citato decreto;

Visti i Regi decreti 4 marzo 1923, n. 543, e 9 aprile 1925, n. 415, relativi, rispettivamente, allo scioglimento ed alla ricostituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo predetto;

Ritenuto che occorre modificare la composizione del detto Consiglio d'amministrazione in rapporto alla avvenuta mutazione delle circoscrizioni amministrative di Puglia e di Basilicata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2299, recante provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 15 febbraio 1928 il Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sarà composto di un presidente e di un vice-presidente, nominati per decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, e di:

a) due membri, di cui uno tecnico, nominati dal Ministero dei lavori pubblici;

b) un membro nominato dal Ministero dell'interno;

c) un membro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;

d) un membro nominato dal Ministero delle finanze;

e) cinque membri eletti dai Consigli provinciali della Puglia, anche fuori dei componenti i Consigli stessi, in ragione di uno per ciascuna Provincia pugliese;

f) un membro nominato d'accordo dai prefetti e dai capi delle Amministrazioni provinciali di Basilicata o, in mancanza d'accordo, dal Ministro per l'interno sopra una terna da essi proposta.

Art. 2.

Un collegio di revisori dei conti riscontrerà la regolarità e l'esattezza della gestione contabile dell'Azienda dell'acquedotto pugliese e l'ammissibilità delle spese nei rapporti del bilancio.

Tale collegio sarà costituito da due funzionari governativi da nominarsi uno dal Ministero dei lavori pubblici e l'altro dal Ministero delle finanze.

Qualora ne ricorra l'opportunità, potrà al detto collegio essere aggregato un terzo funzionario, che sarà nominato dal Ministero dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 130. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 518.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 133.

Modificazioni all'ordinamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale in relazione all'ordinamento corporativo dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 22, 23, 24 e 25 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, concernenti la istituzione, la composizione e la competenza del Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Veduto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1714, col quale furono modificate le predette disposizioni riguardanti la composizione e l'ordinamento del citato Consiglio superiore;

Veduti il R. decreto 3 dicembre 1923, n. 2579, col quale furono stabilite la composizione e le attribuzioni del ripetuto Consiglio superiore dell'economia nazionale, ed il Regio decreto 10 ottobre 1925, n. 1816, col quale furono apportate modificazioni al decreto medesimo;

Ritenuto che i vice-presidenti e i membri del Consiglio superiore attualmente in carica cessano dall'ufficio il 31 dicembre 1927 per compiuto biennio;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'ordinamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale in relazione all'ordinamento corporativo dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei componenti il Consiglio superiore dell'economia nazionale è stabilito in 48 membri nominati per decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Dei 48 membri predetti, 12 saranno scelti dal Ministro per l'economia nazionale fra gli uomini eminenti nel campo della scienza e della tecnica che interessa l'economia nazionale; gli altri 36 saranno scelti dal Ministro per l'economia nazionale su designazioni delle Confederazioni generali legalmente riconosciute.

Spetta di designare: 8 membri alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori; 10 alla Confederazione generale fascista della industria italiana, equamente scelti tra le branche più importanti della produzione; 6 alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti; 3 alla Confederazione generale bancaria fascista; 2 alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi e aerei; 1 alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna; 5 alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti; 1 alla Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei.

Le Confederazioni designeranno 2 persone per ogni membro da nominare.

Fanno parte di diritto del Consiglio i direttori generali del Ministero dell'economia nazionale, il segretario del Consiglio nazionale delle corporazioni, e i direttori generali del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

All'art. 15 del decreto Ministeriale 19 giugno 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1925, n. 151) che approva le norme per il funzionamento del Consiglio è sostituito il seguente:

« Ciascun membro di una sezione del Consiglio può prendere parte ai lavori di ciascuna delle altre sezioni sempre che lo creda opportuno ».

Art. 3.

Restano immutate le disposizioni finora emanate intorno al Consiglio superiore in quanto non siano in contrasto col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 131. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 519.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2794.

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica del territorio Montà-Portello (Padova).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere alla sistemazione del territorio Montà-Portello adiacente alla città di Padova, per eliminare i numerosi ristagni e le zone paludose che sono di grande nocumento all'igiene dell'abitato cittadino e suburbano di quel Comune;

Considerato che tale sistemazione, mentre è prevalentemente intesa a fini igienici, presenta il vantaggio di una più intensiva utilizzazione agraria del territorio; che perciò sussistono gli estremi per la classifica delle relative opere in prima categoria, a termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Visto il voto 3 ottobre 1927 - Anno V - n. 294 del Comitato tecnico del Magistrato alle acque;

Considerato che il predetto Consesso in vista dell'ampliamento della città di Padova ha proposto di escludere dalla classifica la zona adiacente all'antica cinta urbana, e di ri-

servare al Comune la sistemazione con mezzi propri della zona stessa;

Che appare invece opportuna l'estensione della classifica anche alla predetta zona per le eventuali opere di coordinazione che in essa potrebbero occorrere fra il regime degli scoli del comprensorio di Montà-Portello ed i corsi d'acqua e le fognature della città e del suburbio di Padova, salva la determinazione in altra sede del perimetro della bonifica secondo le norme degli articoli 12 e 13 del testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica del territorio Montà-Portello (Padova).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 129. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 520.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2779.

Contributo scolastico del comune di Rovereto ed annullamento di quello dei comuni di Lizzana, Marco e Noriglio.

N. 2779. R. decreto 1° dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Rovereto, della provincia di Trento, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissato in L. 31,074 con l'elenco annesso al R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, viene elevato a L. 40,194 a decorrere dal 1° gennaio 1928, e vengono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi stabiliti con lo stesso elenco a carico dei comuni di Lizzana, Marco e Noriglio della medesima provincia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 521.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2780.

Contributo scolastico del nuovo comune di Scanzorosciate ed annullamento di quello dei comuni di Rosciate e di Scanzo.

N. 2780. R. decreto 1° dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il nuovo comune di Scanzorosciate, della provincia di Bergamo, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 5823.58 a decorrere dal 19 agosto 1927, e vengono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi stabiliti col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 241, a carico dei comuni di Rosciate e di Scanzo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 522.

REGIO DECRETO 20 novembre 1927, n. 2781.

Contributo scolastico del comune di Vilminore di Scalve ed annullamento di quello dei comuni di Oltrepovo e Vilminore.

N. 2781. R. decreto 20 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Vilminore di Scalve, della provincia di Bergamo, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 5134.29 a decorrere dal 15 luglio 1927, e vengono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi stabiliti con i Regi decreti 11 febbraio 1915, n. 241, e 9 novembre 1925, n. 2532, a carico dei comuni di Oltrepovo e Vilminore.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 523.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2782.

Contributo scolastico dei comuni di Civitanova Marche e Porto Civitanova (Macerata).

N. 2782. R. decreto 13 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Civitanova Marche, della provincia di Macerata, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 21,928.98 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 460, viene ridotto a L. 11,191.10 a decorrere dal 1° luglio 1914, ed è stabilito in L. 10,737.88 il contributo scolastico che il comune di Porto Civitanova, della medesima provincia, deve versare annualmente dalla stessa data alla detta Regia tesoreria in applicazione della suindicata legge 4 giugno 1911.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 524.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 112.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del Canale Lunense, con sede in Sarzana (La Spezia).

N. 112. R. decreto 5 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Canale Lunense, con sede nel comune di Sarzana, provincia di La Spezia, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928.
Proroga di poteri del commissario dell'Istituto zootecnico di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 13 marzo e 22 settembre 1927 relativi alla gestione straordinaria dell'Istituto zootecnico di Roma;
Considerato che è in corso un provvedimento per la trasformazione dell'Istituto predetto, di concerto con il Ministro per l'interno;
Riconosciuta la necessità di prorogare frattanto la durata dei poteri del commissario dell'Istituto medesimo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto zootecnico di Roma sono prorogati fino a tutto il 31 marzo 1928.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1927.
Contingente dei prodotti delle piccole industrie libiche da ammettere in franchigia doganale nel Regno durante l'anno 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, numero 250;
Di concerto con i Ministri per le colonie e per l'economia nazionale;

Determina:

Articolo unico.

I sottonotati prodotti della Tripolitania e della Cirenaica saranno ammessi alla importazione nel Regno, durante il 1928, in esenzione dal dazio doganale, entro i limiti del quantitativo a fianco di ciascuno di essi segnato:

1. Stuoie di Taorga, di Tagiura e di altre località, tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili), quintali 110;
2. Tessuti di lana (baracani, coperte e simili), quintali 70;
3. Tessuti di cotone (baracani, coperte, tende, asciugamani e simili), quintali 70;
4. Tessuti di seta anche con fili di argento, quintali 15;
5. Mobili di stile arabo, cofanetti e casse anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla, quintali 130;
6. Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, bracieri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo, quintali 80;
7. Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:
 a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili, quintali 100;
 b) pantofole, paia 5000;
 c) scarpe, paia 3000;
8. Oggetti di argento e di argenteria: scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature, servizi per tavola, frustini con impugnatura ed oggetti d'oro in lavori tipici della Colonia, quintali 10;
9. Oggetti d'avorio: collane, scatole, tagliacarte, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni, quintali 6;
10. Collane d'ambra, quintali 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro per le colonie*: BOLZON.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Glatz fu Francesco, nato a Trieste il 13 giugno 1882 e residente a Trieste, via Ruggero Manna 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma e precisamente in « Galazzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Glatz è ridotto in « Galazzi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lea Glatz nata Canevari fu Carlo, nata il 20 febbraio 1890, moglie;
2. Giorgio Oreste di Mario, nato il 3 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bartolomeo Granich fu Giacomo, nato a Spalato (Dalmazia) il 9 novembre 1880 e residente a Trieste, piazza Cornelia Romana 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolomeo Granich è ridotto in « Grani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Filomena Granich nata Orlando fu Angelo, nata il 25 aprile 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adalberto Gregorich di Amelia, nato a Trieste il 10 maggio 1899 e residente a Trieste, via Raffineria 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregoris »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adalberto Gregorich è ridotto in « Gregoris ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Hrobat fu Luigi, nato a Trieste il 21 marzo 1887 e residente a Trieste, via G. R. Carli 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corbatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Hrobat è ridotto in « Corbatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marcella Hrobat nata Dudine di Pietro, nata il 28 febbraio 1883, moglie;
2. Mario Marcello di Luigi, nato il 3 maggio 1919, figlio.
3. Licio di Luigi, nato il 30 dicembre 1920, figlio;
4. Vinicia di Luigi, nata il 1° giugno 1923, figlia;
5. Luigi di Luigi, nato il 20 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Domenico Iaholettig fu Luigi, nato a Prepotto (Albana), provincia di Udine, il 22 settembre 1875 e residente a Trieste, Santa Maria Maddalena Sup. 593, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giacoletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Domenico Iaholettig è ridotto in « Giacoletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Iaholettig nata Zerial di Giovanni, nata il 19 febbraio 1893, moglie;

2. Liberia di Domenico, nata il 4 maggio 1907, figlia;
3. Olga di Domenico, nata il 23 maggio 1908, figlia;
4. Maria di Domenico, nata il 30 ottobre 1911, figlia;
5. Eugenia di Domenico, nata il 26 aprile 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Iaklic di Giuseppina, nato a Windischdorf il 30 aprile 1885 e residente a Trieste, via Commerciale n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giachelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Iaklič è ridotto in « Giachelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelina Iaklic nata De Liva di Angelo, nata il 6 agosto 1885, moglie;
2. Renato di Giuseppe, nato il 16 aprile 1912, figlio;
3. Mario di Giuseppe, nato il 25 ottobre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Eugenia Perz vedova Ipavec fu Antonio, nata a Trieste il 21 luglio 1873 e residente a Trieste, via Paolo Diacono 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ippavesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Eugenia Perz vedova Ipavec è ridotto in « Ippavesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 1° febbraio 1928 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Spartà, provincia di Messina, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 13 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.21	Belgrado	33.30
Svizzera	363.22	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.038	Albania (Franco oro)	365.20
Olanda	7.607	Norvegia	5.02
Spagna	321 —	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.505	Polonia (Sloty)	218.50
Vienna (Schillingc)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56 —	Rendita 3,50 %	74.175
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	83.925
New York	18.88	Littorio 5 %	83.775
Dollaro Canadese	18.84	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.65
Oro	364.29		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.